



**COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO**  
*PROVINCIA DI PISA*

**DELIBERAZIONE**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**n° 15 del 28/04/2023**

**Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFA RIFIUTI (TARI) ANNO 2023**

L'anno **duemilaventitre** il giorno **28** del mese di **Aprile** alle ore **18:30**, nella Sede Comunale, convocato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

**(omissis il verbale)**

Presiede Il Sindaco Dott. Gabriele Toti

Dei componenti il Consiglio Comunale:

<b>1</b>	<b>TOTI GABRIELE</b>	<b>SINDACO</b>
<b>2</b>	<b>GROSSI FEDERICO</b>	<b>Consigliere</b>
<b>3</b>	<b>SCADUTO GIOSAFAT</b>	<b>Consigliere</b>
<b>4</b>	<b>BONCIOLINI CHIARA</b>	<b>Consigliere</b>
<b>5</b>	<b>DURANTI ILARIA</b>	<b>Consigliere</b>
<b>6</b>	<b>ARINGHIERI MONICA</b>	<b>Consigliere</b>
<b>7</b>	<b>BOCCIARDI ALBO</b>	<b>Consigliere</b>
<b>8</b>	<b>BANCHINI DAVIDE</b>	<b>Consigliere</b>
<b>9</b>	<b>BOLDRINI DAVID</b>	<b>Consigliere</b>
<b>10</b>	<b>FATTICCIONI ROSSANO</b>	<b>Consigliere</b>
<b>11</b>	<b>GAMBINI DARIA</b>	<b>Consigliere</b>
<b>12</b>	<b>FANTOZZI LAURA</b>	<b>Consigliere</b>
<b>13</b>	<b>COLOMBINI ALBA</b>	<b>Consigliere</b>
<b>14</b>	<b>GHIRIBELLI MONICA</b>	<b>Consigliere</b>
<b>15</b>	<b>SGUEO NICOLA</b>	<b>Consigliere</b>
<b>16</b>	<b>ROSSI AURORA</b>	<b>Consigliere</b>
<b>17</b>	<b>TRASSINELLI LUCA</b>	<b>Consigliere</b>

<b>PRESENTE</b>	<b>ASSENTE</b>
<b>P</b>	
<b>P</b>	
<b>P</b>	
<b>P</b>	
<b>P</b>	
<b>P</b>	
<b>P</b>	
	<b>AG</b>
<b>P</b>	
<b>P</b>	
<b>P</b>	
<b>P</b>	
<b>P</b>	
<b>P</b>	
<b>P</b>	
	<b>A</b>

**TOTALE**

<b>15</b>	<b>2</b>
-----------	----------

Partecipa alla seduta il Segretario Generale D.ssa **Adriana Viale** incaricato della redazione del verbale.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **RICHIAMATI:**

- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, che prevede, quale termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, quello stabilito da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;
  - l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dispone che *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;
  - il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2022, con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per il periodo 2023 è stato differito al 31 marzo 2023;
  - la Legge n. 197/2022 con la quale il termine di cui al punto precedente è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2023;
  - l'art. 3, comma 5-*quinquies*, del Dl. n. 228/2021, il quale prevede che *“a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
  - la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) istitutiva dell'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi:
    1. uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
    2. l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
- PREMESSO che la IUC era composta da:
- IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
  - TASI (tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che

dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

- TARI (tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che il comma 704 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

VISTO l'art. 1, comma 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione della IUC, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

DATO ATTO CHE:

- ai sensi del secondo periodo del comma 651 della legge 147 del 27 dicembre 2013, il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 (cd "*Metodo Normalizzato*");
- i costi sono stati definiti in conformità al MTR-II di cui alla Deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF da parte dell'Ente Territorialmente competente per il Comune di Castelfranco di Sotto, ovvero l'Ato Toscana Costa;
- il PEF 2022-2025 è stato approvato dall'Ato Toscana Costa con propria Determinazione n. 100 del 26/05/2022;
- che l'Ente ha preso atto del Pef approvato dall'Ato Toscana Costa con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 31/05/2022;
- il PEF approvato dal Comune di Castelfranco di Sotto, prevede per l'anno 2023 un costo complessivo da prendere a base per la copertura dei costi con tariffa pari ad 2.796.558 € complessivi, di cui 1.988.445 € relativi alla parte variabile ed 808.113 € relativi alla parte fissa;
- il prelievo sarà composto da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento;

- l'individuazione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche è stato fatto sulla base della quantità di rifiuti conferiti, in continuità con l'esercizio precedente perseguendo, nel rispetto del dettato normativo, un equo rapporto nella suddivisione dei costi tra le utenze;
- la ripartizione dei costi tra fissi e variabili è direttamente discendente dalla struttura del PEF 2022-2025 approvato dal Comune di Castelfranco di Sotto;
- sulla base delle proiezioni effettuate ed al fine di consentire un prelievo più equo e meglio rispondente alle aspettative dei cittadini mitigando le rigidità imposte dal modello e perseguendo la perequazione della distribuzione dei costi inerenti il servizio di igiene urbana, si prevede una attribuzione dei costi al **67,00%** alle utenze domestiche ed al **33,00%** alle utenze non domestiche;
- sono stati utilizzati in continuità con l'esercizio precedente, come di seguito descritto e in assenza di dati disponibili misurati direttamente sul campo, i coefficienti di produttività e di adattamento previsti dal DPR 158/99 così come disposto dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013 ("*Legge di stabilità 2014*") e sue ss.mm.ii.:
  - a) per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti elencati nell'allegato 1 punto 4 Tabella 1b (Ka coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa), mentre sono stati utilizzati i coefficienti oltre i limiti minimo e massimo previsti al punto 4.2 Tabella 2 (Kb coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa), in modo da ottenere una omogeneizzazione del prelievo tariffario alle singole utenze;
  - b) per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd), sia per la quota fissa che per quella variabile, in misura diversa per le varie categorie, in continuità con quelli utilizzati nello scorso esercizio, in modo da perseguire la perequazione nel carico fiscale;

VISTO:

- il prospetto "A", allegato alla presente deliberazione, nel quale sono riassunte le categorie, i coefficienti, le descrizioni, la tariffa applicata, suddivisa tra parte fissa e parte variabile, per l'anno 2023;
- che l'applicazione dei coefficienti e delle tariffe sopra menzionati, salvo variazioni nella consistenza quali quantitativa delle utenze in corso d'anno, comporta un gettito complessivo derivante dalla Tassa Rifiuti (TARI) pari ad € **2.796.558,00** al quale deve essere aggiunto il Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19, del Dlgs. n. 504/1992, determinato per l'anno 2023 nel 5% della Tassa, e che verrà applicato in conformità con quanto disposto dall'art. 38-*bis*, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla

Legge 19 dicembre 2019, n. 157, nonché dai Decreto MEF 1° luglio 2020 e dal Decreto Direttoriale MEF 21 ottobre 2020;

CONSIDERATO:

- che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario approvato dal Comune di Castelfranco di Sotto e delle banche dati dei contribuenti, risultanti alla data del 27/03/2023 finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio per l'anno 2023, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge di Stabilità 2014;

PRESO ATTO:

- dei coefficienti e delle tariffe unitarie, allegati al presente atto deliberativo, determinati come precedentemente descritto;
- che l'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201/2011, prevede che *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”*;
- che l'art. 13, comma 15-ter, del Dl. n. 201/2011, prevede che *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

- che l'approvazione delle tariffe della Tassa Rifiuti, compete al Consiglio comunale ai sensi del comma 683 della norma in precedenza richiamata il quale vi provvede secondo gli allegati schemi tecnici;

ACQUISITO il parere del Revisore dei conti reso ai sensi dell'art. 239 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e artt. 6 e 7 del Regolamento dei controlli interni, che si allegano all'originale del presente atto;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Colombini, Ghiribelli, Sgueo, Rossi), astenuti nessuno, su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, voti resi e riscontrati nei modi e nei termini di legge;

### ***DELIBERA***

1. DI DARE ATTO che le premesse del presente provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intendono integralmente richiamate.

2. DI APPROVARE la ripartizione dei costi tra utenze domestiche come indicato nelle premesse.

3. DI APPROVARE i coefficienti e le tariffe unitarie di cui all'ALLEGATO A) al presente atto deliberativo.

4. DI DARE ATTO che sulla base delle simulazioni effettuate sulla consistenza delle utenze presenti in banca dati alla data del 31/03/2023 e fatte salve le eventuali variazioni in aumento e/o diminuzioni delle utenze che potranno verificarsi in corso d'anno, il gettito complessivo della tassa determina la copertura al 100% del costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni così come previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 147/2013.

5. Di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi all'invio delle tariffe deliberate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, con le modalità ed entro il termine di cui all'art. 13, commi 15 e 15-ter, del D.L. n. 201/2011.

Inoltre, considerata l'urgenza del presente provvedimento;

### ***IL CONSIGLIO COMUNALE***

Con:

voti favorevoli n. 11;

voti contrari n. 4 (Colombini, Ghiribelli, Sgueo, Rossi);

astenuti nessuno;

su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, voti resi e riscontrati nei modi e termini di legge;

***DELIBERA***

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente atto verrà pubblicato all'Albo on-line del Comune e diverrà esecutivo ai sensi, rispettivamente, dell'art. 124, comma 1 e dell'art. 134, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 267/00.

La trascrizione integrale di tutti gli interventi verrà allegata alla deliberazione consiliare n. 9 di data odierna.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**Il Segretario Generale**

**Il Sindaco**

**Adriana Viale**

**Gabriele Toti**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.*